

Cassofiduciaria

Associazione fra le Società autorizzate ad operare
ai sensi della Legge n. 1966 del 23 - 11 - 1939

Roma, 26 febbraio 1990

A TUTTE LE ASSOCIATE

-Loro sedi-

Circolare n. 22

Oggetto: Contenuti dell'incarico di amministrazione fiduciaria delle attività mobiliari e condizioni uniformi raccomandate.

L'Associazione ha curato una revisione ed aggiornamento del modello uniforme (All.1) dell'incarico di cui in oggetto a suo tempo predisposto ed inviato alle Associate con la circolare n. 4 del 14.12.1978 che si intende sostituita con la presente circolare n. 22. La revisione si è resa comunque necessaria a seguito dell'emanazione della circolare ministeriale che, tra l'altro, detta norme analitiche sul contenuto del mandato ad amministrare valori per conto di terzi. (Circolare Ministero Industria, Commercio ed Artigianato n. 3188/c del 5.5.1989 G.U. del 15.5.89 n. 111).

In questa circolare il Ministero Industria, Commercio ed Artigianato ha evidentemente recepito l'orientamento assunto dalla CONSOB che, di fronte ai fenomeni di gestione fiduciaria personalizzata, rientranti nella sua competenza perchè oggetto di offerta al pubblico, ha ritenuto di imporre una modulistica "standard" approvata all'atto del deposito

./.

presso la CONSOB del cosiddetto "prospetto informativo".

Peraltro, per quanto concerne l'attività di amministrazione fiduciaria, venendo a mancare qualsiasi discrezionalità nella esecuzione dell'incarico, si tratta di adeguarsi, di volta in volta alle specifiche esigenze della clientela, per cui, più che di un modello standardizzato, si deve parlare di una serie di clausole di salvaguardia imposte dal Ministero Industria, Commercio ed Artigianato nell'interesse della clientela.

A. La prima parte dello schema proposto, si riferisce agli elementi essenziali dell'incarico (- soggetti contraenti -; oggetto dell'incarico -; valorizzazione dei beni oggetto dell'incarico -; ecc.).

La seconda parte, che è stata riportata sul retro del documento, si riferisce alle "condizioni generali", che sono predisposte unilateralmente dalla Società fiduciaria e, pertanto, assoggettate alla disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C.

Infine, lo schema di incarico fiduciario enumera nella parte finale, dopo la sottoscrizione da parte del fiduciante, quelle clausole che devono essere sottoscritte specificamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341, II comma, C.C. dal fiduciante.

Per quanto riguarda, invece, le commissioni a favore della Società fiduciaria, si è ritenuto di farne oggetto di documentazione separata da valere, peraltro, quale parte integrante dell'incarico (è in corso di preparazione un elaborato che verrà inviato quanto prima).

Richiamiamo, infine, l'attenzione delle Associate sulla necessità che la lettera di conferma dell'incarico da inviare al fiduciante contenga la conferma della conformità delle clausole generali dell'incarico fiduciario alle clausole contenute nello schema trasmesso al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato quale organo di vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione.

B. CLAUSOLE GENERALI

Clausola. 1:

E' la clausola che regola in via generale l'affidamento in amministrazione dei valori e la individuazione dei soggetti depositari.

E', questa, una "norma di chiusura" da applicarsi mancando altra specifica disposizione del fiduciante al riguardo. Purtuttavia richiamiamo l'attenzione delle Associate sulla necessità che siano in ogni caso individuati - anche in documento separato i soggetti depositari adeguandosi in tal modo alle prescrizioni ministeriali.

Clausola 2:

E' la clausola con cui viene fissata la disciplina contrattuale dell'incarico fiduciario per ciò che attiene al suo contenuto.

La regolamentazione proposta si ispira ad una distinzione fondamentale:

- a) evenienze che non pongano particolari problemi di scelta della condotta da seguire da parte della fiduciaria e che non richiedano esborsi;

b) evenienze in relazione alle quali si pongano problemi di individuazione della condotta più confacente agli interessi del fiduciante e/o necessità di esborsi.

Rientra nella fattispecie appartenente alla prima categoria, il ritiro di azioni emesse a fronte di aumento gratuito di capitale e in esenzione da oneri fiscali. In casi del genere, com'è ovvio, il generico obbligo di amministrazione fiduciaria di valori mobiliari si individuerà in un obbligo specifico di procedere senz'altro al ritiro delle azioni di nuova emissione, le quali saranno custodite e amministrate assieme agli altri titoli sino a che non pervengano diverse disposizioni da parte del fiduciante.

Rientrano invece nella seconda categoria casi come quelli della riscossione di somme rappresentanti frutti (quali i dividendi, gli interessi, gli utili, ecc.) dei valori mobiliari amministrati, ovvero rimborso dei capitali da questi rappresentati, dell'esercizio del diritto di opzione in relazione ad aumenti onerosi del capitale, dell'esercizio del diritto di voto e di ogni altro diritto personale di socio.

In ciascuna di queste ipotesi, l'individuazione della condotta corrispondente alla migliore attuazione dell'interesse del fiduciante non è possibile senza la collaborazione di costui. Inoltre, taluna delle scelte possibili in questo campo richiede un esborso di somme e, perciò, anche la precostituzione di una provvista a favore della fiduciaria.

In ragione di ciò, la disciplina proposta prevede qui, di regola, soltanto l'obbligo della fiduciaria di attenersi alle istruzioni sul da farsi impartite specificamente e di volta in volta dal fiduciante.

Si dispone poi che, qualora l'adeguarsi alle istruzioni renda necessario l'esborso di somme, le istruzioni

stesse non potranno essere considerate vincolanti se non accompagnate dalla costituzione della relativa provvista.

Articolata e complessa disciplina si è creduto di dover proporre per la delicata ipotesi del difetto di istruzioni e/o di mancata costituzione della provvista.

Regola tendenzialmente generale - ma non senza eccezioni - è quella secondo la quale la fiduciaria è in tal caso esonerata da responsabilità se si astiene dal prendere qualsiasi iniziativa.

Talvolta (cfr. punto "c" dell'art. 2) si è reputato opportuno consentire alla fiduciaria - senza tuttavia mai fargliene obbligo - di rendersi attiva, operando la scelta nella direzione indicatale dal proprio prudente apprezzamento come quella presumibilmente più confacente all'interesse del fiduciante. Così è per la vendita dei diritti di opzione.

Altre volte si è invece preferito conferire al silenzio del fiduciante un valore tipizzato, ossia un valore di scelta di una tra le alternative possibili; conseguendone una regolamentazione in base alla quale la fiduciaria è automaticamente tenuta a comportarsi in un determinato modo, salva la tempestiva ricezione di istruzioni contrarie (v. quanto previsto alla lettera a) per il difetto di istruzioni sul tipo di ritenuta fiscale da applicarsi alle somme riscosse). Non si è creduto opportuno sancire, in via generale ed espressa, un obbligo della fiduciaria di richiedere le istruzioni. Tuttavia la fiduciaria dovrà reputarsi tenuta ad informare il cliente del presentarsi di evenienze in ordine alle quali si rendano necessarie istruzioni, almeno quando (p.es: convocazione di assemblea di Società a responsabilità limitata) tali evenienze non siano rese note alla generalità, e così anche al fiduciante, attraverso mezzi di pubblicità legale. Del pari, la fiduciaria dovrà considerarsi tenuta a fornire al cliente tutti i dati e le informa-

zioni di cui essa, in virtù della propria veste di proprietaria "apparente" dei valori mobiliari - o di titolare di diritti reali limitati sugli stessi - sia o possa venire a conoscenza e che si presentino utili al più consapevole esercizio da parte del fiduciante del potere di impartire le istruzioni.

Difficili problemi suscita il tema delle istruzioni a votare, cui devono pertanto essere dedicate alcune osservazioni ulteriori.

Ci si è preoccupati soprattutto di formulare una disciplina capace di evitare inconvenienti per l'ipotesi in cui la fiduciaria abbia, per conto di diversi fiducianti, più partecipazioni in una stessa Società (ipotesi che può verificarsi abbastanza frequentemente). Nasce, da siffatte circostanze, la possibilità che siano impartite istruzioni diverse, o anche opposte, circa il voto da esprimere in assemblea.

Ora, è dubbia la legittimità del comportamento di un socio che, in ordine ad una medesima deliberazione, dichiara di votare in un modo con una frazione della propria partecipazione, e in modo diverso con altra frazione della medesima quota.

La questione non è supportata nel sistema giuridico italiano da idonea elaborazione giurisprudenziale ed alquanto trascurata anche in dottrina (v. tuttavia da ultimo l'ampio e documentatissimo saggio di P.G. JAEGER, Il voto "divergente" nella società per azioni, Milano, 1976; nonché dello stesso, Mélange minimo sul voto "divergente", in Giur. Comm., 1077, I, p. 366 ss.; degno di nota è il fatto che l'autore dia soluzione affermativa al quesito, proprio con riferimento al caso della Società fiduciaria).

In relazione a ciò - ed a possibili pronunce di annullamento, se non addirittura di nullità, di deliberazioni assembleari assunte con voti "divergenti" - è parso anzitutto opportuno introdurre una clausola comportante l'esonero da qualsiasi responsabilità

per la fiduciaria che, votando in modo "divergente" in obbedienza ad opposte istruzioni impartite da diversi fiducianti, desse luogo appunto alla formazione di una delibera poi eventualmente riconosciuta invalida dall'autorità giudiziaria (ovvero anche: fosse considerata non legittimata ad impugnare la delibera per conto di fiducianti "assenti" o "dissenzianti", in ragione dell'aver concorso, per conto di altri fiducianti, all'approvazione della medesima). Ove poi la richiesta di voto divergente avvenga per conto di diversi fiducianti, mandanti del medesimo incarico, valgono le considerazioni svolte alla successiva clausola 6).

Clausola. 3

La disposizione regola la circolazione della titolarità dei diritti sui titoli e/o quote oggetto di amministrazione fiduciaria, offrendo nel contempo la necessaria protezione alla Società fiduciaria in relazione ai crediti sorti verso il cliente per effetto del rapporto fiduciario (che può venir meno - anche se parzialmente - per effetto del trasferimento a terzi dei titoli e/o quote amministrati).

Conseguentemente da un lato, la Società fiduciaria provvederà alle formalità di trasferimento dei valori mobiliari (ad essa intestati) a favore del terzo, in conformità alle modalità di cessione indicate dal fiduciante nella comunicazione scritta con cui richiede il trasferimento stesso al terzo; dall'altro, la Società fiduciaria dovrà essere preventivamente rimborsata dal fiduciante delle spese sostenute ed ottenere le commissioni maturate in relazione all'amministrazione fiduciaria dei valori mobiliari o, comunque, essere posta in grado di compensare i suoi crediti con le somme che essa andrà ad incassare dai terzi cessionari dei valori mobiliari: altri-

menti non darà esecuzione al trasferimento (ex art. 1460 C.C.: eccezione di inadempimento) fino a quando il fiduciante non avrà adempiuto la sua obbligazione pecuniaria.

Ha anche un particolare rilievo la disposizione che statuisce - in mancanza di contraria manifestazione (scritta) di volontà del fiduciante - la "conservazione" del rapporto di amministrazione fiduciaria nei termini di cui alla originale lettera di incarico per quella parte dei titoli e/o quote che non siano stati oggetto di richiesta di trasferimento al terzo.

Ovviamente il rapporto, salvo diversa disposizione del fiduciante, resterà in essere fino alla completa esecuzione delle specifiche istruzioni fornite dal mandante e ciò comporterà, in caso della insorgenza di crediti a favore del fiduciante, l'incasso a cura della fiduciaria dei crediti stessi, da considerarsi ad ogni effetto "Valori" assunti in amministrazione fiduciaria.

Clausola 4:

E' una misura di salvaguardia che consiste nella previsione della gestione delle liti attinenti all'amministrazione dei valori come mera facoltà, e non anche obbligo, della fiduciaria. Si è voluto statuire il carattere non vincolante delle istruzioni impartite dal fiduciante in ordine alle azioni giudiziarie da promuovere, ad evitare il coinvolgimento della fiduciaria in iniziative di lunga durata, di esito incerto e talvolta non giovevoli al suo buon nome professionale e alle sue relazioni d'affari o che comunque potrebbero ledere gli interessi degli altri fiducianti.

Clausola 5:

Valgono, per questo punto, le considerazioni svolte commentando la clausola 2) per le ipotesi di difetto di costituzione della provvista o di carenza di tempestive istruzioni.

E' stata, inoltre, specificamente disciplinata la facoltà da parte della fiduciaria di non eseguire le istruzioni del mandante (ivi comprese quelle relative al voto in Assemblea). In tal caso essa si impone l'obbligo di dare pronta comunicazione al fiduciante - e per non danneggiare il fiduciante medesimo la fiduciaria rinuncia autonomamente al termine di preavviso previsto a proprio favore e disciplinato al successivo punto 8), ove il fiduciante abbia a revocare l'incarico in conseguenza del comportamento della fiduciaria.

Se con questa clausola si intende evitare che la Società fiduciaria sia obbligata contrattualmente a compiere atti pregiudizievoli al suo buon nome ed alle sue relazioni d'affari, tuttavia questa stessa clausola prevede una rinuncia di preavviso che consenta al fiduciante di compiere direttamente atti che prima erano stati richiesti alla Società stessa.

Clausola 6:

Per l'ipotesi che l'incarico di amministrazione degli stessi valori mobiliari sia conferito da una pluralità di fiducianti, si propone una disciplina-tipo basata sul principio della "firma disgiunta", da applicarsi tutte le volte che non consti una espressa volontà contraria.

I pilastri portanti del sistema previsto, in carenza di istruzioni difformi, sono essenzialmente due:

- a) carattere vincolante delle istruzioni anche quando provenienti da uno solo dei fiducianti e

simmetricamente, esonero da qualsiasi responsabilità della fiduciaria che abbia seguito le istruzioni di uno qualsivoglia dei fiducianti;

- b) solidarietà passiva tra i fiducianti in tutti i crediti nascenti dal rapporto, con la conseguenza che la fiduciaria si libera adempiendo nei confronti di uno qualsiasi di essi.

Per temperare il rigore della prima disposizione, si è tuttavia statuita la facoltà di ciascuno dei fiducianti di bloccare l'esecuzione di istruzioni impartite da altri, sempre che queste non siano ancora state eseguite. L'eventuale conflitto determina la riduzione dei compiti della fiduciaria alla sola amministrazione ordinaria dei valori: ciò comporta l'assunzione delle sole iniziative non pregiudicate dal conflitto. La situazione di blocco avrà termine o con lo scioglimento del rapporto, provocato oltre che dalla fiduciaria anche dai fiducianti, ovvero con il raggiungimento dell'accordo tra tutti i fiducianti sulle istruzioni da impartire.

In ogni caso è fatta salva la responsabilità solidale dei fiducianti nei confronti della fiduciaria per tutte le obbligazioni poste a loro carico dalla legge e dal contratto.

Clausola 7:

La clausola prevede, in applicazione delle indicazioni ministeriali, la separazione delle somme di pertinenza della Società fiduciaria da quelle del fiduciante. In ragione di ciò, sono stati previsti regimi diversi a seconda che l'impiego ed il ritiro delle somme avvenga immediatamente, o nel termine di gg. 5 dalla consegna, o decorso tale termine. Ove l'impiego non avvenga immediatamente bensì entro il termine di

gg. 5, la Società fiduciaria verserà le somme in un conto fiduciario; qualora, invece sia superato il termine predetto la Società fiduciaria provvederà ad accreditare le somme ricevute su un apposito conto fiduciario in relazione ad ogni incarico, nel quale vengono versate tutte le somme di "pertinenza del fiduciante" che pervengano alla società fiduciaria, a qualunque titolo ma sempre per effetto dell'amministrazione fiduciaria dei valori. In tal modo, gli interessi bancari, nel conto così aperto, sulle "disponibilità" del fiduciante, saranno direttamente accreditati dalla banca sul conto di esclusiva pertinenza di quest'ultimo.

Tutti i conti relativi alla attività di amministrazione fiduciaria non potranno in alcun modo essere utilizzati per la gestione propria della Società fiduciaria.

Quanto alla scelta della azienda di credito, essa deve essere condizionata all'esigenza che la stessa accetti di non operare la compensazione di cui all'art. 1853 C.C..

Clausola 8:

La clausola, di particolare rilievo, concerne la revoca dell'incarico da parte del fiduciante e, per l'inverso, la rinuncia allo stesso incarico da parte della fiduciaria, purchè la revoca o la rinuncia siano comunicate per iscritto mediante lettera raccomandata con un periodo di "preavviso" non inferiore a 10 giorni. In altri termini, si è inteso disciplinare il recesso ad nutum dal rapporto di amministrazione fiduciaria, con un breve (anche se congruo rispetto alla natura del rapporto) preavviso, tranne che nell'ipotesi prevista a favore del fiduciante alla precedente clausola 5).

Effetto della risoluzione del rapporto è la restituzione dei valori mobiliari dalla Società fiduciaria

al fiduciante, che dovrà essere preceduta dall'attuazione delle formalità di "reintestazione" dei valori mobiliari al fiduciante a spese di quest'ultimo; è evidente che tanto l'una che l'altra operazione sarà posta in essere dalla Società fiduciaria solo dopo aver esaurito l'attività di amministrazione in corso di espletamento al momento del recesso dal rapporto.

La disposizione finale della clausola 8) prevede al riguardo - a tutela dei diritti di credito sorti per la Società fiduciaria in relazione al rapporto di amministrazione fiduciaria ormai cessato - il diritto di ritenzione in ordine ai valori mobiliari (detenuti in mero deposito) di proprietà del fiduciante: in tal modo la società fiduciaria conserva la garanzia (rappresentata dai valori mobiliari) in ordine ai crediti sorti a suo favore per effetto della attività espletata in ragione del principio di cui agli artt. 2761 e 2756, III comma, C.C.

Clausola 9:

E' la clausola che regola la responsabilità della fiduciaria.

Per quanto attiene alla responsabilità per l'adempimento della obbligazione, essa è regolata dall'art. 1281 C.C., per l'adempimento del mandato dall'art. 1710 C.C.: ciò in linea con quanto specificato dal Ministero nella circolare n. 3188/C.

La fiduciaria, nell'esecuzione del mandato, è autorizzata in via generale, a termini dell'art. 1717, c. II, C.C. e con gli effetti ivi previsti, a sostituire a sè altri per il compimento di atti ai quali non sia direttamente abilitata.

Fuori dall'ipotesi prevista dal comma precedente e di quella in cui la sostituzione per il compimento di uno specifico atto e degli atti connessi sia stata

espressamente autorizzata dal mandante, la fiduciaria risponde dell'operato del suo sostituto. La fiduciaria non risponderà dei disguidi imputabili alle aziende ed Istituti di Credito per il tramite dei quali avvengono i trasferimenti di denaro e di titoli ovvero delle Poste, ivi compresi ritardi e smarrimenti.

Clausola 10:

La clausola contiene l'obbligo di manlevare (che il fiduciante assume per sé, per i suoi eredi e aventi causa) la Società fiduciaria per ogni danno, diretto od indiretto, derivante a quest'ultima dall'esecuzione dell'incarico conferitole. Come è noto, la manleva è l'obbligazione (assunta - nella specie - dal fiduciante verso la Società fiduciaria) di sollevare quest'ultima da ogni conseguenza patrimoniale dannosa che potrà verificarsi, o meno, in relazione a un determinato evento (amministrazione fiduciaria dei valori mobiliari).

Clausola n. 11:

La clausola è volta a prevedere una riserva cautelativa a favore della fiduciaria, nel caso di impossibilità di espletamento di incarichi per i quali emergano clausole statutarie o contrattuali o vincoli di legge che rendano impossibile l'adempimento dell'incarico stesso; frequente è, per esempio, il vincolo costituito dal diritto di prelazione previsto negli statuti di società a responsabilità limitata - volto ad impedire il trasferimento delle quote a terzi estranei - così come è frequente l'esistenza di patti parasociali.

Clausola 12:

La clausola prevede il deferimento ad un Collegio di Arbitri di tutte le controversie comunque derivanti dall'incarico di amministrazione fiduciaria di valori mobiliari, eccettuate soltanto le azioni dirette ad ottenere, da parte della Società fiduciaria, il pagamento delle commissioni o il rimborso delle spese sostenute e delle somme per le quali esista in capo al fiduciante l'obbligo di manleva.

E' stato previsto un arbitrato irrituale o libero. Pertanto la deliberazione degli arbitri avrà il valore di "manifestazione di volontà" delle stesse parti e sarà soggetta agli stessi rimedi dalla legge previsti per i negozi nulli o annullabili.

La clausola, infine, rispetto a qualsiasi incarico di amministrazione di valori mobiliari affidato da più fiducianti - sia congiuntamente sia disgiuntamente - dispone che la prima indicazione pervenuta per iscritto alla Società fiduciaria ad opera del più diligente tra i vari fiducianti in ordine alla nomina dell'Arbitro, è vincolante ed efficace ai fini della costituzione del Collegio arbitrale.

Ciascuna Associata potrà valutare la scelta tra la formulazione della clausola compromissoria "irrituale" sopra illustrata e l'adozione delle clausole di arbitrato "rituale", individuali e collettivo. (All. 2 e 3).

Clausola 13:

Si è ritenuto opportuno, sulla scorta di quanto già largamente praticato dalla modulistica delle Aziende di credito, prevedere la domiciliazione contrattuale del cliente, al fine di far gravare su quest'ultimo l'onere di comunicare alla Società fiduciaria eventuali variazioni di indirizzo.

Deve inoltre aggiungersi che, solo attraverso la domiciliatazione agli effetti delle comunicazioni che la Società fiduciaria potrebbe dover fare al proprio cliente, si dà un contenuto concreto alla facoltà della fiduciaria di recedere dall'incarico ed altresì di non dar corso ad istruzioni del fiduciante dandone pronta comunicazione al medesimo (vedasi clausola 5).

Clausola 14:

La clausola in oggetto vuole costituire, dato il meccanismo dei termini di preavviso previsti, una ulteriore salvaguardia per la Società fiduciaria. Essa infatti garantisce che, ai fini della decorrenza dei termini, si computino esclusivamente i giorni lavorativi riferiti al settore del credito, con il quale le Società fiduciarie hanno maggiori rapporti di lavoro.

C. Ritornando allo schema di incarico, starà alle singole Associate vagliare se integrare e/o regolamentare nel contesto del modulo oppure con lettere a parte alcuni specifici aspetti del rapporto fiduciario.

A titolo esemplificativo si evidenziano alcuni di questi aspetti particolari allegando per alcuni, uno schema di normativa regolamentatrice:

1) Assemblee di società i cui titoli sono intestati fiduciariamente

- esonero dall'obbligo in capo alla Fiduciaria di verificare le convocazioni e di avvisare il Fiduciante (bozza All. 4);

- scarico responsabilità per obbligazioni di carattere finanziario da assumere in assemblea da parte del delegato (bozza All. 5).

2) Riflessi derivanti dal fatto che il Fiduciante svolga attività commerciale

L'evidenziazione, nel contesto dell'incarico base o con lettera a parte, del fatto che il Fiduciante svolga attività commerciale è rilevante e richiede la formulazione di particolari istruzioni del Fiduciante per:

- ottenere la fatturazione (anzichè il semplice avviso di "corrispettivo") dei compensi spettanti alla Fiduciaria, nonché eventualmente delle operazioni su titoli (esecuzione e pro-rata recupero IVA);
- richiedere ed indicare esattamente quali supporti contabili ed in quali tempi necessitino al Fiduciante per consentirgli la regolare tenuta delle proprie registrazioni;
- riconoscere alla Fiduciaria la facoltà, a scarico di responsabilità, di eventualmente non dare corso a istruzioni di cessione di titoli impartite dal Fiduciante imprenditore ove si intravedano rischi di procedure fallimentari e/o concorsuali.

D. Lo schema di mandato ad amministrare valori mobiliari predisposto dall'Assofiduciaria, che recepisce le direttive ministeriali, non intende esaurire la modulistica propria delle società fiduciarie che svolgono l'amministrazione fiduciaria classica, in quanto tale attività prevede altresì:


- nell'area dei valori mobiliari i mandati a tentare l'acquisto o la vendita di pacchetti di controllo di società commerciali;
- i mandati a tentare l'acquisto o la vendita, sempre a nome proprio ma per conto altrui, di aziende, beni mobili ed immobili, opere d'arte anche concorrendo ad aste (in tutti i casi con eventuale riserva di dichiarare l'effettivo proprietario ad affare concluso);
- gli incarichi ad amministrare beni immobili, universalità di beni (comunioni, eredità giacenti etc.) ed altresì società, anche in correlazione ad incarichi di organizzazione aziendale aventi per oggetto le stesse aziende amministrate, intendendosi l'amministrazione limitata alla contabilizzazione ed al compimento degli atti amministrativi inerenti e conseguenti;
- gli incarichi di tenere il libro dei soci e/o degli obbligazionisti di società a larga base azionaria od obbligazionaria e di compiere tutti gli adempimenti connessi a tale funzione;
- i mandati a ricevere in deposito, a custodia ed in garanzia, beni mobili di qualsiasi genere, inclusi pacchi e plichi, preziosi e gioielli ed a disporne in conformità alle istruzioni ricevute.

Per tutte queste fattispecie operative, pur restando fermi i principi base della attività fiduciaria, il rapporto contrattuale fra fiduciaria e fiduciante si svolgerà sulla base di quelle specifiche regole che di volta in volta, nel pieno rispetto della libertà di determinazione contrattuale, le parti decideranno di darsi in quanto confacenti alle esigenze del caso.

Si invitano, infine, le Associate ad evidenziare con caratteri tipografici diversi le clausole generali che per necessità operative o di indirizzo delle singole Associate, dovessero essere diverse od aggiungersi a quelle proposte dalla Associazione per le quali le società fiduciarie Associate sono autorizzate ad utilizzare la stampigliatura "norme uniformi predisposte a cura della ASSOFIDUCIARIA".

Con i migliori saluti.

A S S O F I D U C I A R I A
Il Presidente



Il Segretario Generale

Fabio Tommasini

All. c.s.

Arbitrato rituale individuale: a) di diritto

b) di equità

Qualsiasi controversia sulla validità, applicazione, interpretazione e risoluzione del presente contratto e/o di ogni sua clausola dovrà essere risolta da un Collegio di Arbitri composto da tre membri, uno dei quali designato dal Fiduciante, l'altro dalla Fiduciaria, il terzo di comune accordo tra i due.

In mancanza di accordo tra le parti entro trenta giorni dalla nomina del secondo arbitro, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di

Allo stesso Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti è demandata, a cura della parte più diligente, la nomina dell'arbitro che non sia stato designato dall'atra parte entro trenta giorni da quello in cui le sia pervenuta la comunicazione della nomina del primo arbitro.

Gli arbitri giudicheranno entro tre mesi dalla data di accettazione dell'ultimo arbitro, <secondo diritto>*, ovvero secondo equità anche a semplice maggioranza; gli arbitri determineranno liberamente le regole e le formalità della procedura, salvo il rispetto del contraddittorio; le loro decisioni saranno senz'altro vincolanti per tutte le parti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 823 c.p.c.

La presente clausola arbitrale non si applicherà per il mancato pagamento delle commissioni e spese accessorie e per l'inadempienza all'obbligo di manleva. (Vedi prospetto).

* N.B.: La clausola sarà identica qualora si voglia dare agli arbitri poteri di equità anziché di diritto. In tal caso alla riga si scriverà <secondo equità>.

Arbitrato rituale collettivo: a) di diritto
b) di equità

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Fiducianti da un lato (i quali agli effetti della presente clausola costituiscono una parte processuale unica) e la Fiduciaria dall'altro lato, sulla validità, applicazione, interpretazione e risoluzione del presente contratto e/o di ogni sua clausola dovrà essere risolta da un Collegio di Arbitri composto da tre membri, uno dei quali nominato dai Fiducianti, l'altro dalla Fiduciaria, il terzo di comune accordo tra i due.

In mancanza di accordo tra le parti entro trenta giorni dalla nomina del secondo arbitro, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di

Per quanto riguarda l'arbitro che sarà nominato dai Fiducianti, resta inteso che sarà considerato come arbitro di tutti i Fiducianti quello che sarà designato d'accordo fra tutti o, in caso di mancato accordo, trascorsi trenta giorni dalla designazione di competenza della Fiduciaria dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di su istanza della Fiduciaria o di uno qualsiasi dei Fiducianti.

Allo stesso Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti verrà demandata, a cura della parte più diligente, la nomina dell'arbitro che non sia stato designato dall'altra parte entro trenta giorni da quello in cui le sia pervenuta la comunicazione della nomina del primo arbitro.

Gli arbitri giudicheranno entro tre mesi

dalla data di accettazione dell'ultimo arbitro, <secondo diritto>*, anche a semplice maggioranza: gli arbitri determineranno liberamente le regole e le formalità della procedura, salvo il rispetto del contraddittorio: le loro decisioni saranno sanz'altro vincolanti per tutte le parti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 823 c.p.c.

La presente clausola arbitrale non si applicherà per il mancato pagamento delle commissioni e spese accessorie e per l'inadempienza all'obbligo di manleva, ferma restando al riguardo l'esclusiva competenza del Foro di

* N.B.: La clausola sarà identica qualora si voglia dare agli arbitri poteri di equità anziché di diritto. In tal caso alla riga si scriverà <secondo equità>.

Manleva verifica convocazioni assemblee

Con riferimento all'incarico fiduciario n. conferitoVi in data, ad integrazione delle Norme Generali che regolano il rapporto fiduciario stesso, con la presente Vi esonero, dall'obbligo di verificare ricercare e controllare di Vostra iniziativa e darmene/darcene notizia dell'avvenuta convocazione delle assemblee dei soci relative a società di cui siete intestatari fiduciari per mio/nostro conto.

Il Vostro operato riguarderà unicamente quelle assemblee di cui riceverete comunicazione scritta di convocazione direttamente dalla società o da me/noi sottoscritto/i.

DELEGA PER PARTECIPAZIONE AD ASSEMBLEE SOCI

Scarico della responsabilità della Fiduciaria per delibere assembleari comportanti impegni finanziari.

Nel contesto delle istruzioni scritte che la Fiduciaria richiede al Fiduciante potrà essere inserita una frase di contenuto simile a quanto segue:

"Resta inteso che approvo/iamo sin d'ora l'operato della Vostra Società in caso di intervento diretto, manlevandoVi altresì da ogni e qualsiasi conseguenza che dovesse o potesse derivarVi dall'intervento sia mio/nostro diretto, sia della persona sopra indicata quale delegata e per la quale è comunque esclusa la facoltà di assumere od approvare impegni o delibere che comportino obbligazioni di carattere finanziario a meno che per le stesse non Vi siano state date idonee garanzie".

Naturalmente, analogo concetto, dovrà essere riportato nella lettera/biglietto di delega che la Fiduciaria rilascia alla società che ha convocato l'Assemblea.